



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Originale

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 7 / 2018

15/03/2018

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA TASI PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di marzo alle ore ventuno e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GAI Franco - Sindaco	Si
2. AMBRASSA Agostino - Vice Sindaco	Si
3. BERGANTIN Mattia - Consigliere	Si
4. LIUNI Marianna - Assessore	Si
5. CAVAGLIATO Mario - Consigliere	Giust.
6. VACCHINA Ettore - Consigliere	Si
7. BERTOTTO Ezio - Consigliere	Si
8. MISEO Vincenzo - Consigliere	Si
9. PENNAZIO Stefano - Consigliere	Si
10. LA GANGA Mario - Consigliere	Si
11. AZZARIO Alberto - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzanti il Segretario comunale sig. BERNARDO Arnaldo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. GAI Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Deliberazione n. 7 / 2018

Oggetto:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA TASI PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su PROPOSTA del Sindaco Sig. Franco Gai.

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

UDITA la relazione del Sindaco Sig. Franco Gai come riportata su nastro magnetico acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

ESPERITA la discussione come riportata su nastro magnetico acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, con la partecipazione dei consiglieri: Azzario Alberto, il Sindaco Franco Gai;

Non essendoci consiglieri iscritti a parlare;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con VOTAZIONE resa in forma palese per alzata di mano che ha avuto il seguente esito:

presenti:	n. 10	
votanti:	n. 7	
astenuti:	n. 3	(Azzario Alberto, La Ganga Mario, Pennazio Stefano)
voti favorevoli:	n. 7	
voti contrari:	n. 0	

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione recante ad oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA TASI PER L'ANNO 2018.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. 10 presenti, di cui: voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Azzario Alberto, La Ganga Mario, Pennazio Stefano), voti contrari n. 0, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dichiara la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AD

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA TASI PER L'ANNO 2018.

Su proposta del Sindaco Sig. Franco Gai.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

VISTO in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

VISTO l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;

VISTO l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:
«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 27/07/2015 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni della TASI;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 28/04/2016 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni della TASI;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/03/2017 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni della TASI;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine immanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

VISTO il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 34, in data 30/07/2014, modificato con deliberazione del C.C. n. 17 del 27/07/2015.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 10, della legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) interviene sull'art. 13 del D.L. 201/2011 in materia di IMU e più precisamente:

- con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) oggetto della norma successiva.
- con la lettera b) viene introdotta (lett. 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore e figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
 - il comodante deve risiedere nello stesso comune;
 - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) non classificata in A/1, A/8 o A/9;
 - il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

Le Lettere c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (come è già per la TASI) dalla legge di stabilità 2016.

- la lettera c) interviene sul comma 5 dell'articolo 13 del D.L. 201, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal comma 707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP completamente esentati dal 2016.
- la lettera d) abroga l'art. 13, comma 8 bis, del D.L. 201, che prevedeva la "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da Cd e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbattava l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore.
- la lettera e) anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al M.E.F. ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre, sul Portale del Federalismo Fiscale. Il termine del 14 ottobre viene



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

definito come "perentorio" La comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse.

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DATO ATTO che la TASI persegue il precipuo scopo di remunerare i servizi indivisibili che l'Ente fornisce indistintamente a tutta la popolazione, sia essa proprietaria di immobili o anche solo dimorante nel territorio comunale e come tale colpisce anche coloro che occupano gli immobili ad un titolo diverso dal diritto reale (comodatari o conduttori) e che ai sensi del comma 681 citato l'occupante, se diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI in una misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo.

VALUTATI quindi, alla luce del citato comma 682, lett. b) punto 2), i servizi indivisibili i cui costi si intendono, anche solo parzialmente, coprire il gettito derivante dalla TASI ed individuati come segue:

ELENCO SERVIZI	IMPORTO PREVISTO A BILANCIO - €
pubblica sicurezza e vigilanza - P.M.	6.000,00
servizi socio - assistenziali	65.000,00
viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, neve	18.500,00
illuminazione pubblica e servizi connessi	74.000,00
manutenzione patrimonio comunale	41.500,00
ambiente e verde pubblico	19.000,00
funzione settore sportivo e ricreativo	12.000,00
manifestazione e fiere	500,00
servizi istituzionali, generali e di gestione	55.000,00
turismo	1.000,00
TOTALE	292.500,00

ANALIZZATA quindi la base imponibile del tributo e ritenuto che il gettito di cui al punto precedente possa essere conseguito con il seguente assetto di aliquote e detrazioni:

TIPOLOGIA IMMOBILE/FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA TASI
ABITAZIONE PRINCIPALE E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 - C/6, - C/7) (come definite dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 e dal regolamento comunale per la disciplina della IUC - sezione II - IMU, ad eccezione delle unità censite in categoria A/1, A/8 e A/9.)	ZERO
ABITAZIONE PRINCIPALE CENSITE NELLA CATEGORIA CATASTALE A/1 - A/8 - A/9 E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 - C/6 - C/7)	zero
IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE - non locati (ad uso abitativo e non abitativo che non rientrino nella definizione di abitazione principale)	1,0 per mille
IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE - concessi in comodato o uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (solo figli e genitori) che le utilizzano quale abitazione principale comprovata la residenza anagrafica.	Zero
IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (comprese Cat. "C" e "D") <u>LOCATI</u>	Zero



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE – D/10	Zero
IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE “D” (ad eccezione della categoria “D/10”)	1,0 per mille
TERRENI ED AREE EDIFICABILI	Zero
TERRENI AGRICOLI	zero
UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE) purchè non locati ed alle condizioni previste dalle Risoluzioni del M.E.F. n. 6/DF del 26/6/2015 e n. 10/DF del 5/11/2015.	1,0 per mille

DETRAZIONI E RIDUZIONI:

TIPOLOGIA	DETRAZIONI E RIDUZIONI
- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42	Riduzione base imponibile del 50%
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati	Riduzione base imponibile del 50%

VALUTATO che gli immobili diversi dall'abitazione principale locati hanno un'aliquota ordinaria pari allo zero per mille, così come previsto nella scheda suindicata, non necessita ripartire la percentuale di imposta da porre a carico degli occupanti, alla luce della più diretta fruizione dei servizi.

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale – capitolo III – T.A.S.I..

ANALIZZATO il gettito atteso stimato in € 190.000,00 e ritenuto che possa soddisfare l'esigenza di parziale copertura dei servizi indivisibili come individuati nella tabella di cui sopra.

DATO ATTO che l'Ente ha rispettato il vincolo di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 in base ai quali la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31/12/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015.


VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:

- art. 42, lett. F) ai sensi del quale il consiglio comunale definisce l'istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni relative alle aliquote e tariffe dei servizi;
- l'art. 48 ai sensi del quale la giunta compie tutti gli atti non riservati dalla legge al consiglio o non rientranti tra gli atti riservati dalla legge o dallo statuto al sindaco segretario o dirigenti;

VISTO che fino all'introduzione del comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i termini entro cui deliberare le tariffe e le aliquote di imposta erano fissati dall'articolo 27, comma 8 della legge 23.12.2001, n. 448, (legge finanziaria 2002) il quale modificando l'articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 aveva sancito il principio secondo cui il termine per deliberare:

- le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef,
- le tariffe dei servizi pubblici locali,
- i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali

era fissato, non più entro il 31.12, ma entro la data, fissata da norma statale, di deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per l'approvazione del bilancio, avevano comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

La mancata deliberazione conferma il prelievo dell'anno precedente. L'articolo 1, comma 169 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), oltre a riconfermare quanto già disciplinato dall'articolo 27 c. 8 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha aggiunto che in caso di mancata deliberazione delle tariffe e aliquote entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno le tariffe e le aliquote vigenti;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).

VISTO l'art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”* (LEGGE DI BILANCIO 2017), che ha prorogato il blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017, come di seguito riportato:

42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;*
- b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016»;*

CONSIDERATO che il predetto comma 42, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste, in particolare la tassa sui rifiuti (TARI), il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 2018-2020.”* (legge di bilancio 2018) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 – Suppl. Ord. N. 62 in vigore dal 1° gennaio 2018;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* (legge di bilancio 2018), estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26 della legge di stabilità 2016). Come per il 2017 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste, in particolare la tassa sui rifiuti (TARI). Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale su i rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che ha introdotto *“Il nuovo ordinamento contabile”* per le amministrazioni pubbliche territoriali a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 correttivo del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VISTO l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che tale termine può essere differito con decreti del Ministero dell'Interno d'intesa con il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

VISTO il Decreto 29 novembre 2017 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, che testualmente recita:

1. *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018.*
2. *Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.*

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2018;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 15.02.2018, resa immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato lo schema di bilancio di previsione 2018-2020;

- Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19 novembre 2001, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 30 marzo 2005;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27 luglio 2016;
- Richiamati in particolare i seguenti atti:
 - a) Il decreto del Sindaco n. 08 del 21 dicembre 2017 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi di questo Comune per l'anno 2018;
 - b) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30 marzo 2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e dato atto che è in corso di approvazione il bilancio di previsione esercizio 2018;
 - c) La deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14 giugno 2017 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2017 e sono stati attribuiti ai Responsabili dei singoli servizi le risorse ed i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti;
- Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano il cui esito è proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti	n.,
Votanti	n.,
Astenuti	n.,
Voti favorevoli	n.,
Voti contrari	n.

Propone che il Consiglio comunale approvi la seguente



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DELIBERA

- 1) di determinare e confermare per l'anno 2018 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

TIPOLOGIA IMMOBILE/FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA TASI
ABITAZIONE PRINCIPALE E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 - C/6 - C/7) (come definite dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 e dal regolamento comunale per la disciplina della IUC - sezione II - IMU, ad eccezione delle unità censite in categoria A/1, A/8 e A/9.)	ZERO
ABITAZIONE PRINCIPALE CENSITE NELLA CATEGORIA CATASTALE A/1 - A/8 - A/9 E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 - C/6 - C/7)	zero
IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE - non locati (ad uso abitativo e non abitativo che non rientrino nella definizione di abitazione principale)	1,0 per mille
IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE - concessi in comodato o uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (solo figli e genitori) che le utilizzano quale abitazione principale comprovata la residenza anagrafica.	Zero
IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (comprese Cat. "C" e "D") <u>LOCATI</u>	Zero
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - D/10	Zero
IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE "D" (ad eccezione della categoria "D/10")	1,0 per mille
TERRENI ED AREE EDIFICABILI	Zero
TERRENI AGRICOLI	zero
UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE) purchè non locati ed alle condizioni previste dalle Risoluzioni del M.E.F. n. 6/DF del 26/6/2015 e n. 10/DF del 5/11/2015.	1,0 per mille

DETRAZIONI E RIDUZIONI:

TIPOLOGIA	DETRAZIONI E RIDUZIONI
- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42	Riduzione base imponibile del 50%
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati	Riduzione base imponibile del 50%

- 2) di delegare il Responsabile del Procedimento della I.U.C. ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. votanti, di cui: favorevoli n., astenuti n., contrari n., ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA TASI PER L'ANNO 2018.**

Ai sensi e per gli effetti del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. vengono espressi i seguenti pareri dei Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente:

- a) alla regolarità tecnica: favorevole;

Andezeno, li 26/02/2018.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(BECHIS Rosa Angela)

- b) alla regolarità contabile: favorevole.

Andezeno, li 26/02/2018.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(BECHIS Rosa Angela)




COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
GAI Franco



Il Segretario Comunale
BERNARDO Arnaldo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 150 del Registro Pubblicazioni
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione n. 7 è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **19-mar-2018** al **03-apr-2018** mediante affissione all'albo pretorio comunale on line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).
Andezeno, li **19-mar-2018**

Il Responsabile del servizio
BERNARDO Arnaldo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **15-mar-2018**

- X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Andezeno, li 19-mar-2018

Il Responsabile del servizio
BERNARDO Arnaldo